

CASI PRATICI- 24 DICEMBRE 2020 ORE 06:00

## Taglio del cuneo fiscale: conguaglio di fine anno in busta paga tra luci e ombre

*Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino*

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Esempio di calcolo

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 2020 ha fornito numerose indicazioni in merito alla gestione, da parte dei sostituti d'imposta, delle misure finalizzate al taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti che hanno preso il posto del "bonus 80 euro": il trattamento integrativo del reddito e l'ulteriore detrazione fiscale. Il documento di prassi offre molteplici chiarimenti ed esempi pratici su come gestire i conguagli di fine rapporto e di fine anno e su come compilare il modello F24. Restano, però, insolute alcune importanti questioni.

Dalla lettura della [circolare n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate](#), relativa alle misure contenute nel decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020, emergono numerosi spunti di riflessione e, rispetto al passato, si registra un **approccio maggiormente operativo con esempi di gestione del conguaglio di fine rapporto e di fine anno e di compilazione del modello F24.**

Tutto risolto quindi rispetto ai dubbi pre-esistenti? Non è proprio così: la sensazione è che l'Agenzia delle Entrate abbia operato in alcuni passaggi del testo in maniera molto istituzionale, individuando interpretazioni e soluzioni utili a fornire un appoggio ad una norma pensata e scritta con troppa superficialità. Vediamo quindi quali sono i temi di maggiore rilevanza.

### Ambito di applicazione

Al netto delle novità intervenute dal 2014 ad oggi, vi è una piena coincidenza fra le condizioni che hanno dato origine al vecchio **bonus Renzi** (il riferimento va alla circolare n. 8 del 28 aprile 2014) e quelle relative all'attuale **trattamento integrativo** e all'**ulteriore detrazione**.

Al riguardo, sarebbero utili le precisazioni riferite alla determinazione del reddito complessivo, con cenni ai **regimi speciali dei docenti e ricercatori** oltre ai cosiddetti "impatriati" nonché un approfondimento sui redditi di lavoro autonomo prodotti in **regime forfettario** che (eventualmente) rientrano nella determinazione del reddito complessivo.

### Clausola di salvaguarda per gli incapienti

Il primo tema di rilevante importanza trattato nella circolare non riesce a sciogliere tutti i dubbi circa la sua applicazione. L'interrogativo riguarda gli **ammortizzatori sociali emergenziali** previsti nel corso del corrente 2020: quali di questi possono essere considerati utili al computo per il superamento della **soglia di incapienza**? Solamente i periodi di riduzione o sospensione del rapporto di lavoro coperti dal decreto n. legge 18/2020 (e successive modificazioni) "Cura Italia" oppure anche dalle misure previste dal decreto legge n. 104/2020 "Agosto" e dal n. 137/2020 "Ristori"?

**Leggi anche [Conguaglio fiscale e contributivo al tempo del Covid: a cosa fare attenzione](#)**

Le Entrate non operano a questo riguardo alcuna interpretazione estensiva ma si affidano al

**tenore letterale della norma** (articolo 128 comma 1 del decreto legge n. 34/2020 “Rilancio”): parrebbe dunque che la clausola non possa essere utilizzata per considerare qualsiasi periodo di mancato lavoro del 2020, ma opererebbe in maniera parziale con esclusivo riferimento al decreto Cura Italia per un **periodo massimo di 18 settimane**, senza possibilità di computare a questo fine i periodi di sospensione o riduzione successivi ai sensi dei decreti “Agosto” e “Ristori”. E’ evidente che la ratio della norma sia di tutt’altro tenore, e sul punto dunque sarebbe auspicabile un ulteriore chiarimento.

Desta qualche perplessità anche la **data del 1° luglio** che fungerebbe da spartiacque per i sostituti d’imposta, legittimati a non “riaprire” il conguaglio per i lavoratori cessati entro tale data ma, al contrario, chiamati ad operare il ricalcolo se la data di cessazione è successiva.

## Automaticità di applicazione

Non convince poi la posizione espressa a proposito della “automaticità” del riconoscimento delle due nuove misure ai sostituiti: la circolare sostiene che questo criterio di gestione sia contenuto nel decreto n. 3/2020, ma in realtà il riconoscimento “in via automatica” è stata inserito in sede di conversione in legge solo con riferimento al **trattamento integrativo** di cui all’articolo 1, e non potrebbe essere altrimenti: il trattamento integrativo, in quanto successore di fatto del bonus Renzi, ne eredita anche questa particolare modalità di applicazione; bene ha fatto dunque il legislatore a formalizzare questo aspetto.

Il testo del successivo articolo 2 dedicato all’**ulteriore detrazione è invece distinto e separato**: esso non riporta traccia di automaticità, ma espliciti riferimenti alla disciplina delle detrazioni fiscali, di cui dobbiamo attenderci una riforma che pare essere ormai prossima.

Con una certa dose di pragmaticità, gli utenti potranno superare l’impasse sottoponendo **idonea modulistica ai lavoratori** potenzialmente destinatari, affinché operino la loro **consapevole scelta**.

## Retribuzioni del mese di luglio 2020

Come già in altre occasioni evidenziato (cfr. Bonus IRPEF 2020: nuovi adempimenti per il sostituto d’imposta), l’Agenzia non ha potuto fare altro che ammettere l’esistenza del problema generato dalla coesistenza del **principio di cassa** applicato al trattamento integrativo e del **principio di competenza** necessariamente applicato all’ultimo atto del bonus Renzi.

Inoltre, l’Agenzia sembra operare una forzatura quando afferma, nel tentativo di armonizzare il nuovo ed il vecchio bonus, che vi sarebbe “continuità” fra le due misure agevolative. E’ del tutto evidente che ricorrere all’abrogazione, esplicitamente espressa nel decreto legge n. 5/2020, ha invece la finalità di frapporre una netto confine ed una discontinuità fra i due istituti.

## Bonus IRPEF del 2020 vale solo 476,05 euro (e non 480 euro)

Ricordando agli operatori che nel caso di anni bisestili il numero dei giorni di detrazione resta fermo a 365, l’Agenzia evidenzia opportunamente come il criterio standard per la **determinazione delle detrazioni fiscali** previste dall’articolo 13 del TUIR sia il calcolo in ragione del periodo di lavoro misurato in giorni. L’esposizione in **busta paga** secondo importi “rotondi”, più facilmente comprensibili ai lavoratori ed all’opinione pubblica, è ammessa quando il rapporto di lavoro si protrae per l’intero periodo d’imposta con il riconoscimento dell’intero valore previsto a livello annuo.

Detto ciò, l’Agenzia pone in risalto che il bonus IRPEF è rimasto in vigore solo **181 giorni nel corso del 2020**, dal 1° gennaio al 30 giugno: l’**importo spettante ai lavoratori** non può dunque essere determinato “a mese” ( $960 \text{ euro} / 12 \text{ mesi} * 6 = 480 \text{ euro}$ ) ma “a giorni” determinando dunque un importo massimo per il 2020 pari a  $960 \text{ euro} / 365 \text{ giorni} * 181 = 476,05 \text{ euro}$ .

## Conguaglio di fine rapporto e di fine anno

Fra i temi in attesa di chiarimenti, vi era la necessità di derogare al recupero del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione in otto rate in sede di conguaglio di fine rapporto. A questo riguardo, segnaliamo l'approccio pratico adottato dall'Agenzia delle Entrate che consente il **recupero in una sola rata**, stante l'assenza di ulteriori retribuzioni da erogare nei mesi successivi alla cessazione.

**Leggi anche [Riduzione del cuneo fiscale al test del conguaglio di fine anno. A cosa fare attenzione](#)**

Analogamente, la circolare contiene un interessante ragionamento a proposito del conguaglio di fine anno quanto il **reddito complessivo** si posiziona attorno ai **28 mila euro annui**. Il caso si riferisce ad un reddito previsionale stimato inferiore ai 28 mila euro ed utilizzato durante l'anno per la determinazione delle ritenute fiscali, rispetto ad un reddito complessivo effettivo che a fine anno risulta essere superiore alla predetta soglia.

Come noto, il sostituto d'imposta dovrà operare una trattenuta per recuperare l'intero trattamento integrativo erogato durante l'anno riconoscendo al contempo l'ulteriore detrazione calcolata secondo la formula prevista. Il problema si pone, anche in questo caso, sulle **modalità di recupero** del trattamento integrativo non spettante in quanto, se l'importo da recuperare supera i 60 euro, scatta la rateazione in 8 periodi: quali sono le variabili da mettere a confronto per verificare il superamento dei 60 euro ?

L'importo della trattenuta risulta dal seguente calcolo:

Variabili di calcolo	Esempio numerico
Trattamento integrativo da recuperare	600,00
meno	-
differenza fra trattamento integrativo da recuperare e ulteriore detrazione da riconoscere	600 - 500 = 100
più	+
differenza fra trattamento integrativo da recuperare e ulteriore detrazione da riconoscere Diviso 8	100 / 8 = 12,5
uguale	=
importo relativo al codice tributo 1701	512,50

Per i **successivi 7 mesi**, l'importo da versare risulterà pari a 12,50 euro, ovvero la differenza fra trattamento integrativo da recuperare e ulteriore detrazione da riconoscere diviso 8.

### Natura del trattamento integrativo

In ultimo, resterebbe ancora da chiarire quale sia la reale natura del trattamento integrativo. Se

da un lato il decreto legge n. 3/2020 si riferisce alle “Misure urgenti per la riduzione fiscale sul lavoro dipendente”, dall’altro la sua stessa definizione di trattamento integrativo del reddito costringe le Entrate a precisare che le somme percepite a questo titolo **non sono imponibili**.

Ma, trattandosi di un tema privo di effetti pratici, per il momento possiamo archiviarlo senza rimpianti.